

D.d.u.o. 12 settembre 2022 - n. 12826
Modifica temporanea del disciplinare di produzione del formaggio DOP Strachitunt - Parere regionale

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
 DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- il REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021;
- il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari, come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/891 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 2022 e in particolare l'art. 6, paragrafo 3;
- il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come modificato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/892 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 2022 e in particolare l'articolo 10, paragrafo 3;
- il d.m. 14 ottobre 2013 «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP IGP e STG» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25-10-2013);
- il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, recante iscrizione della denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette - Strachitunt (DOP);
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Considerato che, nel territorio regionale, dallo scorso inverno persiste una grave situazione di emergenza idrica, dovuta all'assenza di precipitazioni e che si sono registrate temperature primaverili-estive più elevate rispetto a quelle normalmente riferibili al periodo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 24 giugno 2022 - n. 917 «Decreto del presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) e all'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2021», che in conseguenza delle condizioni meteorologiche sfavorevoli dichiara su tutto il territorio della Regione Lombardia lo «stato di emergenza regionale» fino al 30 settembre 2022, salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica;

Preso atto che:

- i produttori del formaggio Strachitunt DOP, in conseguenza della situazione climatica sopra esposta, stanno riscontrando notevoli difficoltà nel rispettare il parametro «umidità del formaggio», così come indicato all'art.2.2 del suo disciplinare di produzione;
- il mancato rispetto di tale parametro non permette di certificare come DOP il prodotto, ottenuto da una piccola filiera di montagna, che al momento, vede coinvolti due caseifici, mettendo così a serio rischio la sopravvivenza degli allevamenti ad esso connessi e della stessa certificazione DOP;
- il Consorzio per la Tutela dello Strachitunt in data 4 agosto 2022 ha presentato richiesta di modifica temporanea dell'art. 2.2 del disciplinare di produzione (prot. M1.2022.0168955, agli atti della UO), in particolare del parametro «umidità del formaggio», chiedendo la variazione

del valore percentuale minimo da 50 - 51% a 44 - 51%, con le seguenti motivazioni:

- l'innalzamento della temperatura degli ambienti di lavorazione incentiva l'acidificazione della cagliata che favorisce una maggiore sineresi del siero, rendendola più asciutta;
- i sistemi di raffrescamento nei locali in cui avviene la produzione non sono in grado di controllare l'innalzamento della temperatura dovuto alle elevate temperature meteorologiche esterne, con conseguente riduzione dell'umidità del prodotto;
- i motori del sistema di raffreddamento statico delle celle di stagionatura sono sottoposti ad una attività più intensa, che provoca una maggiore riduzione dell'umidità relativa dell'ambiente e del formaggio in esso contenuto;

Considerata la relazione tecnica richiesta dal Consorzio per la Tutela dello Strachitunt all'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA CNR di Milano (Prot. M1.2022.0180868 del 07 settembre 2022 agli atti della U.O.), che conferma quanto esposto e motivato dai produttori nella richiesta di modifica;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per esprimere, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 14 ottobre 2013, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea all'art. 2.2 del disciplinare di produzione del formaggio DOP Strachitunt, presentata dal Consorzio di tutela, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per quanto riguarda il parametro «umidità del formaggio», portandolo dalla percentuale attualmente prevista del 50-51% ad una percentuale compresa tra 44-51%;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo Innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.m. 14 ottobre 2013, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea dell'art. 2.2 del disciplinare di produzione del formaggio DOP Strachitunt per quanto riguarda il parametro «umidità del formaggio», portandolo dalla percentuale attualmente prevista del 50-51% ad una percentuale compresa tra 44-51%;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dalle procedure nazionali;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente
 Lucia Silvestri